

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: Legge di bilancio e decreti collegati**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla in merito alle varie novità introdotte con la legge di bilancio ed i decreti collegati.*

### **LEGGE DI BILANCIO**

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la "legge di bilancio 2020", in vigore dall'1.1.2020.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</b>	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020.</p> <p><b>Spese sostenute per lavoro dipendente</b></p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoro accessorio;</li><li>• lavoratori dipendenti e collaboratori;</li><li>• utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li><li>• somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul> <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p><b>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</b></p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai</p>

Argomento	Descrizione
	<p>soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p>Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p><b>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</b></p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p> <p><b>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</b></p> <p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta;</li> <li>• benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</li> </ul>
<p><b>Rivalutazione dei beni d'impresa</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;</li> <li>• deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).</li> </ul> <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);</li> <li>• è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).</li> </ul>
<p><b>Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale</b></p>	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'impostazione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
<p><b>Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU</b></p>	<p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.</p> <p><b>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</b></p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p><b>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</b></p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");</li> <li>• 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><b>Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit</b></p>	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;</li> <li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;</li> <li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;</li> <li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.</li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b></p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 6% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 15% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li> <li>• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);</li> <li>• nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.</li> </ul> <p><b>Dicitura in fattura</b></p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione Esempio di dicitura in fattura: "<b>Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, c. 185 L. 160/2019</b>".</p>
<p><b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b></p>	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;</li> <li>• nel limite massimo di 3 milioni di euro.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;</li> <li>• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;</li> <li>• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li> <li>• in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>• subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.</li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per la formazione 4.0</b></p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti &lt; 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 50% delle spese ammissibili;</li> <li>• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.</li> </ul> <p>Per le medie imprese (dipendenti &lt; 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 40% delle spese ammissibili;</li> <li>• nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).</li> </ul> <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 30% delle spese ammissibili;</li> <li>• nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).</li> </ul> <p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p><b>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</b></p> <p>È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente.</p>
<p><b>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")</b></p>	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;</li> <li>• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li> </ul> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p><b>Interventi agevolati</b></p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sola pulitura;</li> <li>• sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p><b>Assenza di limite massimo di spesa</b>            Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p><b>Ripartizione</b>            La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b></p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<p><b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b></p>	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<p><b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b></p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.</p>
<p><b>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bonifico bancario o postale;</li> <li>• ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li> </ul> <p><b>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</b></p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;</li> <li>• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.</li> </ul>
<p><b>Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo</b></p>	<p>Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;</li> <li>• per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.</li> </ul> <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.</p> <p>Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese veterinarie;</li> <li>• spese universitarie;</li> <li>• spese per la pratica sportiva dei ragazzi.</li> </ul> <p><b>Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo</b></p> <p>Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione</li> </ul>

	<p>principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.</li> </ul> <p><b>Reddito complessivo</b></p> <p>A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.</p> <p>Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);</li> <li>• dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).</li> </ul>
<p><b>Cedolare secca</b></p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p><b>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</b></p> <p>Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</li> <li>• siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).</li> </ul> <p><b>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</b></p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
<p><b>Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA</b></p>	<p>Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% a decorrere dall'1.1.2021;</li> <li>• 26,5% a decorrere dall'1.1.2022.</li> </ul> <p>Per l'anno 2020 è inoltre confermata l'aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall'1.1.2021.</p>
<p><b>IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);</li> <li>• dagli enti non commerciali, tra cui anche i <i>trust</i> e le fondazioni;</li> <li>• dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><b>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.</li> </ul> <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>
<p><b>IUC e TASI - Abolizione</b></p>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
<p><b>"Nuova" IMU</b></p> <p><i>segue</i></p>	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il presupposto impositivo;</li> <li>• i soggetti passivi;</li> <li>• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;</li> <li>• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;</li> <li>• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).</li> </ul> <p><b>Aliquote IMU</b></p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);</li> <li>• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);</li> <li>• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;</li> <li>• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);</li> <li>• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.</li> </ul> <p><b>Liquidazione dell'IMU</b></p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla quota di possesso;</li> <li>• ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</li> </ul> <p>Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.</p> <p>Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il giorno di trasferimento del possesso;</li> <li>• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.</li> </ul> <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p><b>Termini di versamento</b></p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;</li> <li>• la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.</li> </ul> <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p><b>Modalità di versamento</b></p> <p>I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello F24;</li> <li>• l'apposito bollettino postale;</li> <li>• la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).</li> </ul> <p>Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Accertamenti esecutivi - Estensione al comparto dei tributi locali</b></p>	<p>Nel sistema previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto stesso (in sostanza entro il termine per il ricorso).</p> <p>Se il pagamento non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall'ente locale, mediante “proprio” concessionario iscritto nell'apposito albo oppure tramite affidamento all'Agente della riscossione “nazionale”.</p> <p>Nei primi due casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che dovevano essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le vere e proprie attività esecutive (pignoramenti)</p>



Argomento	Descrizione
	<p>nonché cautelari (fermi e ipoteche).</p> <p>La legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell'in-giunzione fiscale o della cartella di pagamento.</p> <p>Gli importi derivanti dall'avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell'atto, mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell'ente locale, del concessionario iscritto nell'apposito albo o dell'Agente della riscossione "nazionale".</p> <p>Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella misura dei due terzi.</p>
<p><b>Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile</b></p>	<p>Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.</p>
<p><b>Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021</b></p>	<p>Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conservatori di musica,</li> <li>• istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,</li> <li>• scuole di musica iscritte nei registri regionali,</li> <li>• cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,</li> </ul> <p>per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all'art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p><b>Limite massimo di reddito e di spesa</b></p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;</li> <li>• per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;</li> <li>• anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).</li> </ul>
<p><b>Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")</b></p>	<p>È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. "plastic tax").</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.</p> <p><b>Soggetti passivi</b></p> <p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;</li> <li>• per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;</li> <li>• per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore.</li> </ul> <p><b>Misura dell'imposta</b></p> <p>L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.</p> <p><b>Credito d'imposta</b></p> <p>Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese</p>

	<p>sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p> <p><b>Decorrenza della nuova imposta</b></p> <p>La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento attuativo.</p>
<p><b>Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")</b></p>	<p>È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").</p> <p>Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;</li> <li>• 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.</li> </ul> <p><b>Insorgenza dell'obbligazione tributaria</b></p> <p>L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);</li> <li>• all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento);</li> <li>• all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento).</li> </ul> <p>L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.</p> <p><b>Misura dell'imposta</b></p> <p>L'imposta è fissata nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;</li> <li>• 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.</li> </ul> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Decorrenza della nuova imposta</b></p> <p>La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del decreto attuativo.</p>
<p><b>Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</li> <li>• messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.</li> </ul> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;</li> <li>– un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;</li> </ul> </li> <li>• l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.</li> </ul> <p><b>Misura e applicazione dell'imposta</b></p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.</p> <p><b>Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi</b></p> <p>Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.</p> <p>I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.</p> <p><b>Provvedimenti attuativi</b></p> <p>Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.</p>
<p><b>Canone unico - Istituzione dal 2021</b></p>	<p>Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.</p> <p>Il canone sostituirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);</li> <li>• il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);</li> <li>• l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,</li> <li>• il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.</li> </ul> <p>Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p>
<p><b>Sport bonus</b></p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>

## DECRETI COLLEGATI

Argomento	Descrizione
<p><b>Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi</b></p>	<p>L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.</p> <p>Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l'iter di</p>

<p><b>nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi</b></p>	<p>conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.</p> <p>Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituiti d'imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.</p> <p>Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituiti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>La deroga introdotta con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo".</p> <p>Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);</li> <li>• sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.</li> </ul> <p><b>Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici</b></p> <p>L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;</li> <li>• provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.</li> </ul> <p>Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:</p>
--	---

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

**Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice**

L'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

**Obblighi del committente**

Il committente deve:

- chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;

comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

**Responsabilità del committente**

L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

**Sanzioni per il committente**

L'art. 17-*bis* co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

- corretta determinazione delle ritenute;
- corretta esecuzione delle medesime;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.</li> </ul> <p>La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).</p> <p><b>Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione</b></p> <p>Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;</li> <li>• nel corso di durata del contratto.</li> </ul> <p><b>Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina</b></p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:</p> <p>risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;</p>
--	--

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.</li> </ul> <p>È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio</p>

Argomento	Descrizione
<p><b>Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione</b></p>	<p>(ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).</p> <p>L'art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il provvedimento di cessazione della partita IVA;</li> <li>• ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.</li> </ul> <p><b>Cessazione della partita IVA</b></p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);</li> <li>• senza limiti di importo dei crediti stessi;</li> <li>• a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.</li> </ul> <p><b>Esclusione dal VIES</b></p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente ai soli crediti IVA;</li> <li>• a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</li> </ul> <p><b>Scarto del modello F24</b></p> <p>Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• all'IRAP.</li> </ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;</li> <li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li> </ul> <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.</p>

<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate - Estensione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;</li> <li>• dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<p><b>Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. “accollo fiscale”, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall'accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d'imposta a disposizione dell'accollante.</p> <p>Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.</p> <p>Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell'accollante e dell'accollato.</p> <p>In capo all'accollato viene recuperato il debito d'imposta, con responsabilità solidale dell'accollante.</p>
<p><b>Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni</b></p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.</p> <p>Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.</p> <p>Con l’art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.</p> <p>Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.</p> <p>In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.</p>
<p><b>Contrasto alle indebite compensazioni - Cooperazione tra Agenzia delle</b></p>	<p>Con l’art. 3 co. 4 del DL 124/2019 convertito viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>I suddetti Istituti possono infatti inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni</p>



<p><b>Entrate, INPS e INAIL</b></p>	<p>qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che presentano profili di rischio;</li> <li>• ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.</li> </ul> <p><b>Provvedimenti attuativi</b></p> <p>Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.</p>
<p><b>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2019 e 2020</b></p>	<p>Con l'art. 37 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.</li> </ul> <p>La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;</li> <li>• in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;</li> <li>• qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;</li> <li>• su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.</li> </ul>
<p><b>Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP</b></p>	<p>L'art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</p> <p>In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).</p> <p>La disposizione ha effetto anche sul periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).</p> <p><b>Soggetti interessati dalla modifica</b></p> <p>La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-<i>quinquies</i> co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;</li> <li>• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).</li> </ul>

	<p>Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;</li> <li>• applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;</li> <li>• applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);</li> <li>• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> <li>• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.</p> <p><b>Imposte interessate dalla modifica</b></p> <p>La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;</li> <li>• l’IVAFE di cui all’art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011;</li> <li>• l’IVIE di cui all’art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.</li> </ul> <p><b>Effetti sugli acconti relativi al 2019</b></p> <p>Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);</li> <li>• la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;</li> <li>• in caso di versamento in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti restano ferme le “vecchie” modalità.</p> <p><b>Effetti sugli acconti a regime</b></p> <p>A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”), la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall’altro, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).</p> <p>In particolare, per i soggetti ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;</li> <li>• se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.</li> </ul> <p>Per gli altri soggetti, restano ferme le “vecchie” modalità.</p>
<p><b>Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici</b></p>	<p>Con l’art. 32-<i>quater</i> del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.</p> <p>Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l’art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del</li> </ul>

	<p>loro ammontare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;</li> <li>• per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</li> </ul> <p>La ritenuta a titolo d'imposta menzionata nell'ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.</p> <p><b>Evoluzione della disciplina</b></p> <p>Prima delle modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i dividendi concorrevano parzialmente alla formazione del reddito della società, poi imputato per trasparenza al socio, nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 58,14% del loro ammontare, in relazione agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;</li> <li>• del 49,72% del loro ammontare, se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;</li> <li>• del 40% del loro importo, se gli utili sono stati prodotti prima dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.</li> </ul> <p>Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del primo periodo del co. 1 dell'art. 47 del TUIR ad opera della legge di bilancio 2019, gli utili percepiti dalla società semplice dovevano considerarsi integralmente tassabili.</p> <p>Con il DL 124/2019 convertito viene quindi nuovamente reso coerente il regime dei dividendi conseguiti da una società semplice, considerando i medesimi percepiti dai soci di quest'ultima con l'applicazione del corrispondente regime fiscale.</p>
<p><b>Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.</p> <p><b>Messa a disposizione della dichiarazione precompilata</b></p> <p>Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.</p> <p><b>Comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2019</b></p> <p>Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d'imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;</li> <li>• il 28.2.2020 (non rileva l'anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).</li> </ul>
<p><b>Ravvedimento operoso - Limiti temporali</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 10-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.</p> <p>Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consorziali.</p> <p>In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la</p>

	<p>violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.</p> <p>Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.</p>
<b>Interessi fiscali - Rimodulazione</b>	<p>L'art. 37 co. 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i> del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.</p> <p>Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<b>Imponibilità IVA delle prestazioni per le patenti di guida B e C1</b>	<p>L'art. 32 co. 1 del DL 124/2019 convertito esclude dal regime di esenzione IVA, previsto per la generalità dei servizi didattici, le prestazioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> <p><b>Efficacia</b></p> <p>La disposizione ha efficacia dall'1.1.2020.</p> <p><b>Salvaguardia dei comportamenti pregressi</b></p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019 causa C-449/17.</p> <p><b>Certificazione dei corrispettivi</b></p> <p>L'art. 32 co. 4 del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2020, l'abolizione dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.</p> <p>Per le suddette prestazioni, le autoscuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;</li> <li>• possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.</li> </ul>
<b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b>	<p>L'art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei <i>file</i> delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);</li> <li>• dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</li> </ul> <p>In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle</p>

	<p>Entrate sono comunque tenute ad adottare “<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato</i>”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Restano ferme le disposizioni speciali in tema di fatturazione elettronica, anche con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle e-fatture, relative alle operazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE, AISI).</p>
<p><b>Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche</b></p>	<p>Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119).</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).</p>
<p><b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b></p>	<p>L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo dovuto;</li> <li>• la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;</li> <li>• gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.</li> </ul> <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p><b>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</b></p> <p>Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</p>
<p><b>Reverse charge per appalti e subappalti</b></p>	<p>L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;</li> <li>• presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b></p>

	<p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72);</li> <li>• alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).</li> </ul> <p><b>Efficacia</b></p> <p>L'efficacia della nuova fattispecie di <i>reverse charge</i> è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Lotteria degli scontrini - Rinvio - Premi speciali</b></p>	<p>Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.</p> <p><b>Quadro normativo</b></p> <p>La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.</p> <p>La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria");</li> <li>• l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).</li> </ul> <p><b>Rinvio della lotteria all'1.7.2020</b></p> <p>L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p><b>Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici</b></p> <p>Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).</p> <p><b>Sistema di segnalazione delle violazioni</b></p> <p>In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.</p> <p>Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.</p> <p><b>Esenzione fiscale dei premi</b></p> <p>Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.</p> <p><b>Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici</b></p>

	<p>La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;</li> <li>• vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate).</li> </ul> <p>Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.</p>
<p><b>Semplificazione degli adempimenti IVA</b></p>	<p>L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;</li> <li>• la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.</li> </ul> <p><b>Scadenze dell'“esterometro”</b></p> <p>Grazie ad una modifica dell'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.</p> <p>La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p><b>Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici</b></p>	<p>Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;</li> <li>• in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi</b></p>	<p>L'art. 53-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.</p> <p><b>Aliquota IVA del 4%</b></p> <p>Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% viene estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;</li> <li>• alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari</li> </ul>

	<p>per l'adattamento.</p> <p>Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;</li> <li>• di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;</li> <li>• di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.</li> </ul> <p>Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell'art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 97 e nell'art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.</p> <p><b>Esenzione dall'imposta di trascrizione</b></p> <p>Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di <i>handicap</i>, viene estesa l'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'imposta erariale di trascrizione;</li> <li>• dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;</li> </ul> <p>dall'imposta di registro.</p>
<p><b>Aliquota IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari</b></p>	<p>L'art. 32-<i>ter</i> del DL 124/2019 convertito introduce il n. 1-<i>quinquies</i> nella Tabella A, parte II-<i>bis</i>, allegata al DPR 633/72, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;</li> <li>• alle coppette mestruali.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020.</p>

*Distinti saluti*